

Tar Lazio – Roma – Sezione III – Sentenza 15 dicembre 2015 n. 14100

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5723 del 2014, proposto da:

Fr. MA., rappresentata e difesa dagli avv. Maristella Nuzzo e Carmine Furlano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gabriella Arcuri in Roma, Via Appia Nuova, 103, int. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gi. CA., rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

per l'annullamento

- degli atti relativi al mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 5/G1 (farmacologia, farmacologia clinica, farmacognosia) – anno 2012;

- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Gi. Ca.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in esame, la dott.ssa Ma. ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione cautelare, il giudizio negativo riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia alla quale ha partecipato, nella tornata 2012, con riferimento al settore concorsuale 5/G1 (farmacologia, farmacologia clinica, farmacognosia).

Avverso tale giudizio, la ricorrente ha proposto una serie di censure, lamentando, in particolare, l'irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla commissione nonché la contraddittorietà tra le motivazioni (tutte) positive contenute nei giudizi (individuali e collegiale) e la valutazione negativa finale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Si è altresì costituita la d.ssa Gi. Ca., chiedendo tuttavia l'estromissione dal giudizio in quanto nessuna censura è stata rivolta dalla ricorrente nei confronti dell'abilitazione dalla stessa conseguita nell'ambito della procedura di che trattasi.

Con ordinanza n. 4260/2014, è stata fissata l'udienza di trattazione del ricorso, ai sensi dell'art. 55 comma 10, del c.p.a..

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come già anticipato in sede di cognizione sommaria, si conferma anche in questa fase di merito che sussiste una manifesta contraddittorietà tra le motivazioni (tutte positive) contenute nei giudizi (collegiale e individuali) e la valutazione negativa finale.

Ed invero, oltre al fatto che la ricorrente supera due mediane sulle tre di riferimento, i giudizi individuali e collegiale recano motivazioni, con riferimento alla produzione scientifica ed ai titoli posseduti dalla ricorrente, del tutto positive, che oscillano tra il "buono" e "l'ottimo".

Per quanto riguarda, infatti, la produzione scientifica, essa è stata considerata buona, perfettamente coerente con il settore di riferimento, di qualità molto buona e con apporto individuale pienamente evidenziabile; con riferimento ai titoli, si da atto che la ricorrente ha partecipato a progetti di ricerca, ha capacità ad attrarre finanziamenti ed ha svolto una consistente attività didattica.

Ciò nonostante, il giudizio finale è stato negativo, concludendo, in maniera apodittica, che "i titoli preferenziali, insieme, alle pubblicazioni non conferiscono alla candidata una piena maturità scientifica alla seconda fascia".

Ora, in disparte il fatto che il concetto di "piena maturità scientifica" riguarda il giudizio avente ad oggetto l'abilitazione per la prima fascia (cfr art. 4 del D.M. n. 76/2012), ciò che non

è comunque dato percepire nel caso di specie sono le ragioni per cui la commissione giunge ad una valutazione negativa del profilo della candidata quando i vari elementi del curriculum, ovvero le pubblicazioni ed i titoli, giudicati alla luce dei criteri e dei parametri di cui all'art. 5 del D.M. n. 76/2012 (come ripresi e ribaditi nel verbale dell'organo collegiale del 18 febbraio 2013), hanno di contro ricevuto giudizi ampiamente positivi che oscillano – come detto - tra il buono e l'ottimo.

Da ciò un'evidente contraddittorietà interna del giudizio collegiale che costituisce un elemento sintomatico del vizio di eccesso di potere, nel senso dedotto dalla ricorrente.

Ed invero, sebbene il giudice amministrativo abbia il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame nei limiti della contraddittorietà ovvero della manifesta illogicità o irrazionalità (cfr Cons. Stato Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581), deve ritenersi che, nel caso di specie, tale limite sia stato superato nella misura in cui, a fronte di una motivazione ampiamente positiva resa dalla commissione, il giudizio finale è risultato negativo per la ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte per ragioni di economia processuale (cfr, sul punto, Cons. Stato, Ad. Pl., n. 5/2015), va accolto con conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato.

3.1 Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell'interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.

3.2 Va, altresì, disposta l'estromissione della d.ssa Gi. Ca. in quanto, oltre al fatto che nessuna censura è stata rivolta dalla ricorrente nei confronti dell'abilitazione dalla stessa conseguita, ella non riveste comunque la posizione di controinteressata posto che l'annullamento del provvedimento impugnato (e l'eventuale successivo conseguimento dell'abilitazione da parte della d.ssa Ma.) non ha effetti sul giudizio favorevole espresso nei confronti della d.ssa Ca., trattandosi – come noto - di procedura che non limita il conseguimento dell'abilitazione ad un numero predeterminato di candidati.

4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;

- ordina all'amministrazione di rivalutare l'interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Dispone l'estromissione dal giudizio della d.ssa Gi. Ca..

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente FF, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2015